

RISPARMIO & LEGGI / UN'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRATO

Montepaschi usa il trust in una causa revocatoria

Un trust per «blindare», in via temporanea, le somme da versare ad un curatore fallimentare. È quanto ha ottenuto la banca Montepaschi dal Tribunale di Prato con un provvedimento (ordinanza) emesso il 5 luglio scorso.

I fatti. L'istituto di credito senese è risultato «parzialmente soccombente» in una causa promossa da un curatore fallimentare. La banca, contro cui era stata promossa l'azione revocatoria, è stata condannata a pagare circa mezzo milione di euro. Mps ha ovviamente fatto appello contro la sentenza di primo grado. Che però è immediatamente esecutiva. Quindi, nonostante la pendenza del processo, i 500mila euro dovevano essere subito versati al curatore fallimentare e di conseguenza ai creditori. «Certo — afferma il legale interno di Rocca Salimbeni, Duccio Zanchi —, c'era la possibilità di fare opposizione all'esecuzione». Ma, aggiunge l'avvocato, l'orientamento del Tribunale di Prato non era particolarmente favorevole alle tesi del Monte. Da qui il rischio di dover pagare il mezzo milione, con la chiusura della procedura fallimen-

tare prima della sentenza in appello. «Senza dimenticare le spese per proporre l'opposizione», sottolinea il legale senese.

La soluzione. Ecco dunque l'idea di costituire un trust: una «scatola giuridica» in cui convogliare i soldi da dare alla curatela fallimentare. Non solo. A calarsi nel ruolo di trustee (gestore del trust, ndr) sarebbe stato lo stesso curatore. Una soluzione originale, che è riuscita a far breccia tra i giudici di Prato e le controparti della causa. Il Tribunale ha dato infatti il via libera alla costituzione. E parere favorevole è stato espresso anche dal curatore e dal comitato dei creditori. D'altronde vi sono effetti positivi per entrambe le parti.

Vantaggi e modalità. «Il trust, studiato e costituito in collaborazione con Maurizio Lupoi, professore all'Università di Genova — ricorda Zanchi — ha una durata e degli obiettivi ben precisi». La struttura giuridica sarà sciolta con la sentenza di secondo grado «ma anche in caso di un accordo tra le parti», chiosa l'avvocato di Mps. Un punto importante infatti, vien fatto notare, è che grazie a questa

proposta è stato creato «un clima favorevole ad un'eventuale transazione». Anche perché (ecco il vantaggio per i creditori), le somme confluente nel trust saranno investite in modo più redditizio del tradizionale libretto di deposito. In sostanza (e con le dovute cautele), il mezzo milione di euro potrebbe lievitare. Da ricordare infine i vantaggi per Montepaschi che, a parte il «clima ambientale» migliore, ha ora maggiori certezze sulla destinazione della somma. Oltre ad aver evitate le spese di esecuzione.

Le incognite e i costi. La soluzione trust è stata già chiesta da altri clienti Mps per far fronte a situazioni simili. Ma ci sono degli interrogativi. Innanzitutto la nuova Finanziaria potrebbe aumentare le tasse su tale istituto giuridico. E poi vi sono i costi in sé del trust, che possono variare in base alla complessità dell'atto e ad altri fattori legali. Tra l'altro nella penisola non c'è ancora una normativa ad hoc, nonostante l'Italia abbia da tempo aderito alla Convenzione internazionale dell'Aja che traccia i principi fondamentali del trust, istituto di origine anglosassone.

Vitaliano D'Angerio

vitaliano.dangerio@ilsole24ore.com

L'istituto senese ha chiesto ai giudici di creare una «scatola giuridica» cui destinare il mezzo milione che era stato condannato a pagare a un curatore fallimentare



La Convenzione dell'Aja

Articolo 2 della legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ha ratificato la Convenzione Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (con atto tra vivi o mortis causa) qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

